



Albo 1854
12/09/2017

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di REGGIO CALABRIA)

Prot. 23336/OS

OGGETTO: Contrasto all'occupazione illecita di suolo pubblico, all'abusivismo commerciale e tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace provvedendo al riordino ed aggiornamento di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie materie di competenza dell'Ente e che incidono sulla vivibilità il decoro e la sicurezza urbana;

Considerato che nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 54 c. 4 Testo Unico Enti Locali, modificato dalla legge 24.07.2008 nr. 125;

Considerato che alla luce della norma sopra richiamata il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione perché vengano lese le regole sociali per una ordinata, civile e serena convivenza e che pertanto devono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela della sicurezza urbana;

Visto in particolare l'art. 2, lettera d) del Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008, che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni di incuria o che alterano il decoro urbano;

Rilevato che nel territorio comunale si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Preso atto che il Corpo di Polizia Municipale, nel corso dei mesi successivi, aveva accertato e contestato diverse infrazioni per violazioni relative ad occupazioni abusive ovvero eccedenti i limiti imposti dalle norme e dai regolamenti;

Che tale illegalità diffusa risulta ancora più disdicevole nei casi di occupazioni arbitrarie della sede stradale ovvero di spazi pubblici con l'allocatione ed esposizione di prodotti alimentari deperibili (pesce, frutta, verdura e etc.) i quali, per la destinazione naturale al consumo umano, sono suscettibili di inquinamento ambientale ed alterazione con grave rischio per la salute dei consumatori;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana allo scopo di contrastare i fenomeni illegali descritti attraverso la temporanea inibizione di ogni forma di occupazione di suolo da parte dei titolari di esercizi commerciali con prodotti alimentari e non alimentari per la durata di nove mesi decorrenti dalla data di pubblicazione;

Espletata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria con nota nr 0022296 del 02.08.2016;

Visto gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge 125 del 24 luglio 2008 di conversione del Decreto Legge n.92 del 23.05.2008 avente ad oggetto "*Misure Urgenti in materia di Pubblica Sicurezza*";

Vista la Legge 24 novembre 1981, 689 e successive modifiche introdotte dall'art.6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n.114, inerente la disciplina relativa al settore commercio;

Visto il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione del C.C. nr. 4 del 23.03.2001;

Visto l'art.6 della legge 25 marzo 1997 nr.77 il quale dispone che "*in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.....*";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2011 di individuazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni alle ordinanze sindacali;

ORDINA

- ✓ **In tutto il territorio comunale è vietato occupare suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, con esposizione di prodotti alimentari e non alimentari e con strumenti ed accessori connessi all'attività di vendita che sottraggano pubblici spazi alla fruibilità;**
- ✓ **E' sempre vietata ogni occupazione di suolo pubblico nell'ambito del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere da 48 ore dalla sua pubblicazione per la durata di mesi 9 (nove).

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite come di seguito:

1. **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 con pagamento in misura ridotta dell'importo di € 300,00, come da delibera della Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2011, nonché la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature o cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'organo di polizia procede, senza indugio, al sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature stesse.**
2. **Sospensione dell'attività di vendita disciplinata dal D. L.vo 114/98 per un periodo di giorni 3 (tre) in caso di particolare gravità o recidiva. La gravità del fatto è valutata dall'organo di Polizia procedente in relazione alle difficoltà o resistenze oggettive od ostilità incontrate nelle procedure di contestazione delle infrazioni ovvero alla peculiarità e dimensione dell'occupazione stessa. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.**
3. **In caso di inosservanza dell'Ordinanza di chiusura dell'attività di vendita per giorni 3 (tre) di cui al punto 2), l'esercente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art.650 c.p., valutando l'organo di Polizia procedente l'applicazione di una misura cautelare reale sull'immobile sede dell'attività;**
4. **Nel caso di recidiva reiterata nella violazione delle prescrizioni di cui al punto 2) e conseguentemente dell'art. 650 c.p., avvenuta dopo la sospensione dell'attività,**

L'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività E' REVOCATA con apposita Ordinanza (ex art.22 co. 4 e 5 D.Lgs 114/98).

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, manifesti murali, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e notificata agli esercenti attività commerciali.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato di P.S., al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale e alla Capitaneria di Porto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro **giorni 30** ovvero al TAR della Regione Calabria entro il termine di **giorni 60** dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di **120** giorni.

Dalla Casa Municipale di Villa San Giovanni, li 12.08.2016

Il Sindaco

Antonio Messina

